

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 21252 del 12/10/2023 BOLOGNA

Proposta: DPG/2023/21844 del 12/10/2023

Struttura proponente: SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: PARERE MOTIVATO DI VAS, DI CUI ALL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006, DEL
"PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2030)" E RELATIVO RAPPORTO
AMBIENTALE.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E
AUTORIZZAZIONI

Firmatario: DENIS BARBIERI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale

**Responsabile del
procedimento:** Denis Barbieri

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

PREMESSO CHE:

ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "norme in materia ambientale", i piani ed i programmi strategici, che possano avere un impatto significativo sull'ambiente, devono essere sottoposti alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e promuovere uno sviluppo sostenibile;

il Piano Aria Integrato Regionale 2030 (PAIR 2030) è assoggettato alla valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 152/06;

l'Autorità competente alla VAS è la Regione Emilia-Romagna, che con delibera della Giunta regionale n. 1392 dell'8 settembre 2008 e ai sensi della legge regionale n. 13 giugno 2008, n. 9, ha individuato il Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Promozione Sostenibilità Ambientale, ora Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, quale struttura competente per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza regionale e provinciale;

DATO ATTO CHE:

con nota acquisita al protocollo regionale n.1155724 del 14 novembre 2022, la responsabile dell'Area regionale "Qualità dell'aria e agenti fisici" del settore regionale Tutela dell'ambiente ed economia circolare, ha trasmesso la documentazione per l'avvio della consultazione preliminare di VAS del PAIR 2030, al fine di acquisire le valutazioni dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 152/06;

la documentazione messa a disposizione, ai fini della consultazione preliminare dei soggetti competenti in materia ambientale, comprende:

- Documento preliminare strategico;
- Rapporto preliminare ambientale;
- Quadro Conoscitivo;
- Studio di Incidenza preliminare;

gli SCA, individuati in accordo tra Proponente e Autorità competente al fine della consultazione, di cui all'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, sono di seguito elencati:

- Provincia di Rimini;
- Provincia di Ravenna;
- Provincia di Ferrara;
- Provincia di Forlì-Cesena;
- Città metropolitana di Bologna;
- Provincia di Reggio Emilia;
- Provincia di Modena;
- Provincia di Parma;
- Provincia di Piacenza;
- Regione Emilia-Romagna (Settore tutela dell'ambiente ed economia circolare, Settore aree protette, foreste e sviluppo zone montane, Settore difesa del territorio, Settore governo e qualità del territorio, Settore trasporti, infrastrutture e mobilità sostenibile, Direzione generale cura della persona, salute e welfare e Direzione generale conoscenza, ricerca, lavoro e impresa);
- ARPAE Emilia-Romagna;
- ARPAE Piacenza;
- ARPAE Parma;
- ARPAE Reggio Emilia;
- ARPAE Modena;
- ARPAE Bologna;
- ARPAE Ferrara;
- ARPAE Ravenna;
- ARPAE Forlì-Cesena;
- ARPAE Rimini;
- Ente Parco Naturale Sasso Simone e Simoncello;
- Parco nazionale Appennino Tosco-emiliano;
- Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna;
- Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale;
- Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale;
- Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po;
- Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna;
- Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale;
- Regione Marche;
- Regione Toscana;
- Regione Liguria;
- Regione Piemonte;
- Regione Lombardia;
- Regione Veneto;
- Repubblica di San Marino;
- Tutti i Comuni della Regione Emilia-Romagna;
- Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini;
- Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po;
- Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per l'Emilia-Romagna;
- Carabinieri - Ufficio territoriale per la biodiversità Punta Marina;
- Ausl Distretto Modena;
- Ausl Ferrara;
- Ausl Distretto di Piacenza;
- Ausl Distretto Parma;
- Ausl Distretto Reggio Emilia;
- Ausl Distretto di Bologna;
- Ausl Distretto Romagna;
- Ausl Imola;

in data 28 novembre 2022, in modalità telematica, si è svolta una riunione ai fini della consultazione degli SCA convocati come da elenco di cui al precedente punto; a tale riunione, dove sono stati illustrati gli elaborati del PAIR, hanno partecipato i seguenti enti: ARPAE, AUSL, Comune di Bologna, Comune di Riccione, Comune di Lama Mocogno, Comune di Felino, Comune di Noceto, Comune di Minerbio, Comune di Rottofreno, Comune di Argelato, Comune di Castel San Pietro Terme, Comune di Modena, Comune di Russi, Comune di Gropparello, Comune di Codigoro, Comune di Copparo, Comune di Parma, Comune di San Possidonio, Comune di Comacchio, Comune di Boretto, Comune di Formigine, Comune di Fiorano Modenese, Comune di Modena, Comune di Collecchio, Comune di Concordia sulla Secchia, Unione dei Comuni Bassa Romagna, Unione Romagna Faentina, Provincia di Forlì-Cesena, Provincia di Parma, Provincia di Piacenza, Regione Toscana e Regione Veneto e, inoltre, hanno partecipato per la Regione Emilia - Romagna l'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, l'Area Rigenerazione Urbana e Politiche per l'Abitare, l'Area Viabilità, logistica, vie d'acqua e aeroporti e l'Area Geologia, Suoli e Sismica;

sono, inoltre, pervenuti contributi scritti da parte di:

- Comune di Bologna;
- ARPAE direzione tecnica;

l'esito della consultazione dei soggetti con competenza ambientale è stato inviato alla responsabile dell'Area regionale "Qualità dell'aria e agenti fisici" con nota del 17 gennaio 2023, PG.2023.0036249, consultabile nella banca dati delle Valutazioni Ambientali al link:

- <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/5804>

la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta Regionale n. 527 del 3 aprile 2023, ha adottato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

con nota acquisita al protocollo regionale n. 0378903 del 18 aprile 2023, è stata presentata istanza di attivazione del procedimento di VAS, trasmettendo i seguenti elaborati in formato elettronico, ai sensi dell'art.13, comma 5, del d.lgs. n. 152/06:

- Relazione generale;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Quadro Conoscitivo;
- Rapporto ambientale;
- Studio di incidenza ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- avviso al pubblico;

il piano, corredato dagli elaborati costitutivi sopra elencati, per 45 giorni consecutivi a partire dal 20 aprile 2023 è stato depositato presso:

- l'Area qualità dell'aria e agenti fisici, della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Fiera n. 8 - 40127 Bologna;
- l'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Via della Fiera n. 8 - 40127 Bologna;

per il medesimo periodo gli elaborati del PAIR 2030 sono stati messi a disposizione del pubblico attraverso il sito web della Regione, alle pagine delle strutture che svolgono il ruolo rispettivamente di autorità procedente per il piano e di autorità competente per la VAS, ai seguenti indirizzi:

- <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/verso-il-nuovo-PAIR2030-1/verso-il-nuovo-pair-2030>
- <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/5456>

in merito alla sospensione dei termini delle osservazioni al PAIR 2030 e al relativo rapporto ambientale, prevista dall'art. 4

del D.L. 61/2023 per le aree colpite dall'alluvione, la responsabile dell'Area regionale "Qualità dell'aria e agenti fisici" del settore regionale Tutela dell'ambiente ed economia circolare, con nota acquisita al Prot. n. 0723511 del 19 luglio 2023, ha precisato quanto segue:

"non si applicano le disposizioni di sospensione previste dall'articolo 4 del DL 61/2023, alla luce di quanto disposto dal comma 7 dello stesso articolo 4, che fa riferimento ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021.

Infatti, il PNRR include nella Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" ... in particolare la Riforma 3.1.: Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico. La riforma mira ad allineare la legislazione nazionale e regionale, e ad introdurre le relative misure di accompagnamento per la riduzione delle emissioni degli inquinanti atmosferici (in conformità con gli obiettivi fissati dalla Direttiva 2016/2284 sui limiti nazionali di emissione) e di gas clima alteranti.

Inoltre, nel capitolo "OBIETTIVI GENERALI" il PNRR riporta:

"La Commissione europea ha aperto tre procedure di infrazione per l'inquinamento atmosferico contro l'Italia per particolato e ossidi di azoto. Nel 2017, 31 aree in regioni italiane hanno superato i valori limite giornalieri di particolato PM10. L'inquinamento nelle aree urbane rimane elevato e il 3,3 per cento della popolazione italiana vive in aree in cui i limiti europei di inquinamento sono superati. In un'analisi europea sulla maggiore mortalità causata dall'esposizione a polveri sottili e biossido di azoto, tra le prime 30 posizioni ci sono 19 città del Nord Italia, con Brescia e Bergamo ai vertici della classifica."

al fine di acquisire le valutazioni dei Soggetti competenti in materia ambientale per la formulazione del Parere motivato di VAS sul Rapporto ambientale e sul Piano, è stato convocato un incontro per il giorno 11 maggio 2023, in modalità telematica, al quale hanno partecipato i seguenti enti: Dipartimenti di salute pubblica AUSL Bologna, ARPAE, AUSL di Modena, AUSL Ferrara, AUSL Parma, AUSL Reggio Emilia, Unione Bassa Romagna, Comune di Castel San

Pietro, Comune di Cesena, Comune di Bologna, Comune di Bellaria Igea Marina, Comune di Carpi, Comune di Castellarano, Comune di Cattolica, Comune di Cervia, Comune di Fiorano, Comune di Formigine, Comune di Minerbio, Comune di Modena, Comune di Nonantola, Comune di Parma, Comune di Piacenza, Comune di Rimini, Comune di Riva del Po, Comune di Santarcangelo di Romagna, Comune di Scandiano, Comune di Soliera, Comune di Zola Predosa, Comune Massa Lombarda, Comune Modigliana, Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale, Ente Parchi e Biodiversità Emilia centrale, Provincia di Piacenza, Provincia di Ravenna, Regione Emilia-Romagna (Area difesa del suolo, della costa e bonifica, Settore Prevenzione collettiva e sanità pubblica), Regione Piemonte, Regione Veneto, Comune di Sassofeltria, Unione Terre del Reno, Unione dei Comuni di Terre di Pianura, Unione dei Comuni Terre e Fiumi, Unione Romagna Faentina;

in seguito alla riunione sono pervenuti i seguenti pareri dei quali si è tenuto conto nel corso dell'istruttoria:

Contributi dei Soggetti con Competenza Ambientale (ScA)		
Data Protocollo	Protocollo	Firmatario
1/5/2023	0532319	Comune di Bologna
1/6/2023	0535654	Comune di Piacenza
Contributi pervenuti oltre il termine del 4 giugno		
5/6/2023	0542063	Comune di Monticelli d'Ongina
5/6/2023	0540484	Comune di Pianoro
5/6/2023	0541285	Comune di Rimini
5/6/2023	0540938	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale
5/6/2023	0542371	Regione Lombardia
8/6/2023	0558814	Regione Piemonte
9/6/2023	0561309	ARPAE
3/7/2023	0644777	Comune di Modena

DATO ATTO, INOLTRE, CHE:

le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del PAIR 2030 e sugli effetti ambientali ad essi conseguenti, previste dagli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 152/2006, sono state sviluppate sia nel processo di elaborazione e formazione del Piano, sia nel processo di VAS ad esso integrato;

durante il percorso di elaborazione del piano, si sono svolti sei incontri tematici che hanno riguardato:

- 17 ottobre 2022 - presentazione delle linee strategiche del nuovo Piano Aria Integrato Regionale;
- 4 novembre 2022 - trasporti e mobilità;
- 18 novembre 2022 - energia e biomasse;
- 25 novembre 2022 - agricoltura e attività produttive;
- 2 dicembre 2022 - politiche urbanistiche e territoriali - città;
- 10 gennaio 2023 - bacino padano e aspetti sanitari;

gli eventi hanno coinvolto numerosi portatori d'interesse; tali eventi si sono svolti sia con incontri in presenza sia utilizzando che le tecnologie on line e le registrazioni sono disponibili sul sito web dell'autorità procedente al seguente link:

<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/verso-il-nuovo-PAIR2030-1/partecipazione-e-consultazione>

CONSIDERATO CHE:

nel periodo di pubblicazione del Piano sono pervenute le seguenti osservazioni al PAIR 2030:

Data Protocollo	Protocollo	osservazione	
25/5/2023	0513460	Oss.01	AITEC (Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento)
1/6/2023	0538037	Oss.02	Associazione Regionale Confservizi E-R
1/6/2023	0536739	Oss.03	Confindustria Emilia-Romagna
Osservazioni pervenuti oltre il termine del 4 giugno			
5/6/2023	0541724	Oss.04	Privato cittadino (osservazione 1)
5/6/2023	0543165	Oss.05	Associazione di Promozione Sociale Legambiente Emilia-Romagna
5/6/2023	0543255	Oss.06	Confagricoltura Emilia-Romagna
5/6/2023	0542839	Oss.08	Confcommercio Imprese per l'Emilia-Romagna
5/6/2023	0540481	Oss.09	Confindustria Ceramica
5/6/2023	0544617	Oss.10	Toyota Motor Italia
5/6/2023	0541025	Oss.11	Privato cittadino (Osservazione 2)
6/6/2023	0547502	Oss.12	Ministero della Cultura
6/6/2023	0545568	Oss.13	Federazione Regionale Coldiretti Emilia-Romagna
6/6/2023	0546710	Oss.14	Alleanza delle Cooperative Italiane dell'Emilia-Romagna (Confcooperative)
6/6/2023	0546589	Oss.15	CIA Emilia-Romagna
7/6/2023	0554611	Oss.16	CNA Emilia-Romagna

15/6/2023	0579315	Oss.17	Confindustria Emilia-Romagna
20/6/2023	0597087	Oss.18	TRI

i principali temi emersi dalle consultazioni e dalle osservazioni si possono così sintetizzare:

- per quanto riguarda il **comparto produttivo** viene invitata la Regione a valutare la possibilità di rivedere l'insieme delle disposizioni poste a carico delle imprese, con particolare riferimento all'art. 25 delle NTA. Tali prescrizioni sono ritenute non coerenti e particolarmente onerose per tale comparto, non tenendo in considerazione la complessiva riduzione in termini percentuali del contributo apportato negli anni dalle imprese alla produzione di fattori inquinanti (solo per la "combustione industriale": -4% per il PM10, -2% per gli NO_x). Le misure prescrittive, inoltre, dovrebbero tenere conto dell'incidenza economica per i destinatari del settore produttivo e degli sforzi già compiuti dal settore per raggiungere prestazioni sempre più performanti sotto il profilo del miglioramento delle emissioni in atmosfera. In tale ottica si palesa il paradosso di penalizzare irreversibilmente chi ha già contribuito in modo fattivo, salvaguardando, nel frattempo, altri soggetti che non hanno compiuto uno sforzo analogo;
- per quanto riguarda il **comparto agricolo** viene contestata l'affermazione secondo la quale in Regione vi è ampia diffusione di coltivazioni intensive con uso di sostanze chimiche e pratiche agricole fortemente meccanizzate e la limitata attuazione delle azioni previste dal Piano di Sviluppo Rurale; le osservazioni segnalano che l'Agricoltura dell'Emilia-Romagna è tra le più rispettose delle questioni ambientali con una grande attenzione verso l'agricoltura biologica, integrata, conservativa, blu e di precisione con misure volte al contenimento del rilascio di nutrienti; inoltre, alla luce dei dati ISPRA non è possibile considerare "rilevante" il contributo emissivo dato dall'Agricoltura e l'Allevamento (pari al 7,8%); si sottolinea che nel computo delle emissioni non sono state valutate le esternalità positive dovute all'agricoltura, quale fonte prevalente dell'assorbimento di CO₂ prodotta da altri comparti; come per il comparto industriale ritengono penalizzanti alcune misure restrittive, rispetto alle regioni contermini;
- per quanto riguarda gli **allevamenti e la gestione dei reflui zootecnici**, per rendere più efficaci le azioni previste nel

PAIR, si ritiene opportuno circoscrivere maggiormente le eccezioni ai divieti di spandimento e prevedere adeguato monitoraggio e inserire fra le tecniche ammesse anche la tecnica dello spandimento a bande rasoterra; l'obbligo di interrimento dei liquami e del digestato non palabile entro le 12 ore dallo spandimento nelle zone Pianura ovest, Pianura est e Agglomerato risulta, infatti, difficilmente applicabile; a tal fine chiedono di considerare una riduzione della finestra temporale di applicazione di tale obbligo; in linea generale non ritengono condivisibile l'obbligo di copertura delle vasche e degli stoccaggi di reflui zootecnici, misura non prevista a livello di accordo di bacino e non adottata dalle regioni contermini, considerando anche il fatto che l'inquinamento da ammoniaca è generato da tutte le regioni del bacino padano, di cui si stima la percentuale relativa all'Emilia-Romagna pari solamente al 18%; per facilitarne l'applicabilità alcuni suggeriscono di inserire nei prossimi bandi di finanziamento regionali la copertura dei lagoni, generalmente non ammessa, nell'attesa di poter arrivare ad una loro graduale sostituzione;

- in merito agli **allevamenti** viene segnalato che l'obbligo di riduzione delle emissioni proveniente per un 10% necessariamente dalla dieta degli animali risulta una limitazione alla libertà imprenditoriale;
- si segnala che l'applicazione delle BAT, nelle aree critiche, per i nuovi allevamenti o quelli sottoposti a modifica sostanziale soggetti non solo ad AIA, ma anche ad AUA sia particolarmente impattante e dannoso per il settore, specialmente per le aziende più piccole; in linea generale non è ritenuto corretto accorpate le aziende soggette ad AIA ed AUA;
- nell'ottica di promuovere l'abbandono dei **combustibili fossili** e la minimizzazione degli impatti ambientali correlati agli usi energetici nelle attività produttive, viene suggerito di rafforzare le previsioni di revisione dei criteri di autorizzabilità anche attraverso l'introduzione di obiettivi intermedi e introdurre sistemi di controllo in continuo per tutti i precursori del particolato atmosferico; anche per quanto riguarda l'olio combustibile si ritiene necessario circoscrivere temporalmente l'eccezione prevista nel caso in cui tale divieto comporti costi sproporzionati;
- viene segnalato, inoltre, che le limitazioni di utilizzo dei CSS (combustibili solidi secondari) negli impianti di cottura dei

cementifici non comporteranno vantaggi alla qualità dell'aria ma, anzi, conseguenze negative sull'attuazione delle strategie di decarbonizzazione del settore in quanto tali combustibili contengono una significativa frazione di biomassa e sono caratterizzati da un fattore di emissione inferiore a quello dei combustibili fossili convenzionali; il loro impiego costituisce uno dei principali strumenti a disposizione delle cementerie per ridurre le emissioni di CO₂ da combustione;

- alcuni osservanti propongono, alla luce della necessità di interrompere la diffusione di **impianti a biomassa per riscaldamento domestico** nelle zone Pianura Est e Pianura Ovest, di bloccare l'erogazione di incentivi per l'installazione di tali impianti entro l'anno in corso, mentre altri osservano che se si sostiene il divieto di abbruciamento dei residui vegetali e contemporaneamente si limitano le autorizzazioni e gli ampliamenti degli **impianti che producono energia elettrica tramite combustione di biomassa solida**, non si possono sottoscrivere contratti quadro o accordi di filiera soddisfacenti rispetto all'offerta dei residui di potatura prodotti dalle aziende agricole;
- molte osservazioni riguardano l'applicazione delle norme di piano (NTA) per le quali viene evidenziata una **mancanza di meccanismi premiali** ovvero di incentivi volti a compensare i "sacrifici" economici richiesti, al fine di bilanciare correttamente il rapporto tra prescrizioni e dovuti adeguamenti; le norme maggiormente contestate sono relative agli artt. 10 (polveri diffuse), 25 (limiti emissivi), 27 (valutazione di impatto ambientale), 29 (copertura vasche e stoccaggi), 30 (spandimenti), numerosi gli emendamenti proposti principalmente rivolti a tenere in considerazione anche una valutazione dell'ammissibilità economica delle misure previste dal Piano; a tal proposito viene proposto di riservare un trattamento amministrativo e gestionale peculiare per le imprese registrate EMAS o parte di Distretti con attestato EMAS, al fine di contrastare l'abbandono diffuso di strumenti di gestione che dimostrano un impegno concreto delle aziende nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale;
- viene inoltre richiesto di rendere più chiara la lettura delle NTA inserendo l'indicazione di P (prescrizione) e I (indirizzo) all'inizio di ogni comma, come avviene consuetamente a livello di pianificazione;

- diverse osservazioni evidenziano, inoltre, che la discrezionalità data dalle Autorità Competenti di determinare limiti "più bassi" rispetto a quelli contenuti nei documenti di riferimento europei per gli impianti in AIA, può portare a differenze tra aziende della stessa Regione, tra aziende concorrenti in Regioni diverse, ma anche tra imprese che competono in Europa; occorre garantire uniformità di comportamenti, altrimenti, le imprese sarebbero poste in una posizione di svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti europei;
- in riferimento all'adozione di "specifiche misure aggiuntive" a livello locale, enunciata all'art. 17 delle NTA, è stato chiesto di modificare la norma con il fine di attuare le misure a scala d'area vasta, ritenuta più adeguata ad intervenire sulle emissioni che causano i superamenti e non limitare le "specifiche misure aggiuntive" ai comuni in cui si registra il superamento; si richiede, inoltre, di definire indicazioni sulle "specifiche misure aggiuntive" da adottare, in quanto l'attuale formulazione potrebbe portare ad applicare misure diverse tra comuni confinanti;
- si rileva l'importanza di proseguire e sviluppare l'impegno condiviso fra le Regioni del bacino padano, nonché la necessità di richiedere interventi sul piano nazionale, in particolare per le materie afferenti alla competenza statale, poiché solo interventi coordinati fra i vari livelli di governo, a partire da quello europeo fino a quello locale, possono garantire adeguati tempi ed efficacia nel processo di risanamento della qualità dell'aria;

DATO ATTO CHE:

il PAIR 2030 è stato sviluppato in coerenza con il quadro delle principali strategie europee, nazionali e regionali che individuano, in particolare, fra le varie tematiche un'interconnessione fra l'inquinamento atmosferico e la salute umana;

le principali finalità del PAIR 2030 si possono riassumere nel:

- adempiere alla DIR 2008/50/CE recepita con il d.lgs. n. 155/2010 rientrando negli standard di qualità dell'aria fissati dall'UE per polveri (PM10), ossidi di azoto (NO₂) e ozono (O₃), mantenendo la qualità dell'aria ambiente, laddove sia buona, e migliorandola negli altri casi;

- dare attuazione alla sentenza sul PM10 di novembre 2020: sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea per il superamento del valore limite giornaliero di PM10 nelle zone della pianura est e ovest dal 2008 al 2014;
- tutelare la salute dei cittadini in quanto l'inquinamento atmosferico ha conseguenze dirette sulla salute e sul benessere dei cittadini;

gli obiettivi strategici del PAIR 2030 sono:

- ridurre le emissioni sia di inquinanti primari sia dei precursori degli inquinanti secondari;
- agire simultaneamente sui settori più impattanti come agricoltura, combustione di biomasse e trasporti;
- agire sia su scala spaziale estesa (da bacino padano a nazionale) sia locale;
- prevenire gli episodi di inquinamento acuto e ridurre i picchi locali;

questi obiettivi strategici si traducono negli obiettivi specifici del PAIR 2030 di riduzione emissiva al 2030, rispetto ai valori dello scenario base 2017, del:

- 13% delle emissioni di PM10, corrispondente a 1.440 tonnellate/anno;
- 13% delle emissioni di PM2.5, corrispondente a 1.298 tonnellate/anno;
- 12% delle emissioni di ossidi di azoto (NO_x), corrispondente a 8.258 tonnellate/anno;
- 29% delle emissioni di ammoniaca (NH₃), corrispondente a 13.538 tonnellate/anno;
- 6% delle emissioni di composti organici volatili (COV), corrispondente a 5.005 tonnellate/anno;
- 13% delle emissioni di biossido di zolfo (SO₂), corrispondente a 1.454 tonnellate/anno;

alle riduzioni emissive indicate concorrono le misure stabilite dal PAIR 2030 e dai seguenti piani e programmi:

- Piano Energetico Regionale (PER);
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT);
- Complemento di programmazione regionale per lo Sviluppo Rurale (CoPSR);

il PAIR 2030 definisce strategie e prevede indirizzi che saranno recepiti dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, d'area vasta e comunali aventi incidenza diretta o indiretta sulla qualità dell'aria, affinché gli interventi si pongano in sinergia e coerenza con gli obiettivi di qualità dell'aria e di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;

sono stati individuati otto pilastri tematici, di cui gli ultimi tre trasversali, che rappresentano gli ambiti di intervento prioritari per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria:

1. ambito urbano e aree di pianura;
2. trasporti e mobilità;
3. energia e biomasse per il riscaldamento domestico;
4. attività produttive;
5. agricoltura e zootecnia;
6. acquisti verdi nelle pubbliche amministrazioni (green public procurement-GPP);
7. strumenti di gestione della qualità dell'aria;
8. comunicazione, informazione, formazione;

per ciascun settore sono riportati il contesto emissivo, le linee di intervento previste a livello regionale e le azioni di piano necessarie al raggiungimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

DATO ATTO CHE:

nel Rapporto Ambientale sono state valutate le emissioni di inquinanti NO_x, COV, NH₃, PM10, PM2.5, SO₂ per tre scenari ed è stata valutata la qualità dell'aria mediante il modello chimico di trasporto e dispersione NINFA (utilizzando i dati meteorologici riferiti all'anno 2018) per tre differenti scenari:

- scenario di riferimento (INEMAR 2017);
- scenario tendenziale a legislazione attuale (CLE) al 2030;
- scenario di piano al 2030;

Scenario emissivo:	Emissioni totali in tonnellate/anno					
	NO _x	COV	NH ₃	PM10	PM2,5	SO ₂
base (INEMAR 2017)	68.720	90.208	46.864	11.200	9.811	10.889
CLE 2030	30.209	86.434	45.082	7.259	5.922	9.299
PAIR 2030	21.951	81.429	31.544	5.819	4.624	7.845

la valutazione degli scenari in termini di emissioni e qualità dell'aria ha permesso di stimare, per lo scenario tendenziale CLE 2030 (Current Legislation ovvero lo scenario tendenziale con la

legislazione corrente prevista) il rispetto del valore limite annuale per PM10, PM2.5 ed NO₂ mentre circa la metà delle stazioni di traffico superano il limite giornaliero di 50 µg/m³ per la concentrazione media giornaliera di PM10;

lo scenario di piano individua i livelli emissivi che consentirebbero di rispettare i valori limite indicati dal d.lgs. n. 155/2010 sull'intero territorio regionale entro l'anno 2030;

in particolare, per lo scenario di piano si prevede:

- una significativa decrescita delle emissioni di ossidi di azoto - NO_x (-68% al 2030 rispetto alle emissioni INEMAR del 2017);
- una forte riduzione del particolato primario PM10 e PM2.5 (rispettivamente -48% e -53% al 2030 rispetto alle emissioni dello scenario base 2017);
- una riduzione emissiva totale di ammoniaca, attribuibile alle misure regionali, valutata in 13.538 ton/anno pari a -29% rispetto al 2017;
- per quanto riguarda le riduzioni emissive dei composti organici volatili e degli ossidi di zolfo si prevedono rispettivamente variazioni di -10% e -28% rispetto allo scenario base 2017;

il Piano ha stimato le variazioni in termini di impatto sulla salute della popolazione regionale, stimando, per i diversi scenari ipotizzati, il numero di decessi posticipati e gli anni di vita guadagnati in funzione delle riduzioni di concentrazione degli inquinanti PM10, PM2,5 e NO₂;

in dettaglio, dalla stima è stato valutato che:

- in base alla riduzione delle concentrazioni di PM2,5, complessivamente, al termine dell'applicazione del piano, il guadagno nella speranza di vita risulterebbe di 2,49 mesi, sarebbero posticipati 675 decessi, il numero medio di decessi posticipati attribuibili per 100.000 abitanti sarebbe pari a 1,11, mentre per i 9 comuni capoluogo si otterrebbe un guadagno annuale di 0,20 (0,15; 0,22) mesi;
- in base alla riduzione delle concentrazioni di PM10, si guadagnerebbero annualmente 0,13 (0,10; 0,19) mesi, il guadagno nella speranza di vita risulterebbe di 1,80 mesi, i decessi posticipati sono 487, il numero medio di decessi posticipati attribuibili per 100.000 abitanti risulta pari 0,80 mentre per i 9 comuni capoluogo il guadagno annuale è pari a 0,14 (0,11; 0,21) mesi, per un totale di 2 mesi nel periodo considerato;
- in base alla riduzione delle concentrazioni di NO₂, si guadagnerebbero annualmente 0,16 (0,08; 0,32) mesi nello

scenario di piano, il guadagno nella speranza di vita risulterebbe di 2,29 mesi, i decessi posticipati sono 621, il numero medio di decessi posticipati attribuibili per 100.000 abitanti risulta pari a 1,02 mentre per i 9 comuni capoluogo il guadagno annuale risulta pari a 0,19 (0,10; 0,38) mesi, per un totale di 2,7 mesi nel periodo considerato;

le stime dei vari indicatori di impatto per inquinante non possono essere sommate, data l'alta correlazione fra gli inquinanti;

nel Rapporto Ambientale sono, inoltre, stimati i seguenti effetti derivanti dall'attuazione delle misure del piano:

- in ambito "urbano" le misure connesse alla riduzione dei flussi di traffico dei veicoli privati, alla promozione del trasporto pubblico e della mobilità ciclabile potranno determinare effetti positivi sulla qualità dell'aria e sulla riduzione delle emissioni di gas climalteranti con ricadute positive in termini di tutela della salute, benessere umano e degli ecosistemi mentre potrebbero avere effetti negativi in termini di consumo di suolo (per le infrastrutture di mobilità sostenibile);
- la promozione di misure incentivanti quali la forestazione urbana e peri-urbana potrà avere un effetto positivo sulla qualità dell'aria e sui gas serra in funzione della capacità assorbente delle specie vegetali utilizzate e di filtrare le polveri sottili; sul clima con la riduzione dell'impatto sanitario delle ondate di calore, sulle risorse idriche con una migliore gestione del rischio idraulico e della regolazione del ciclo dell'acqua con effetti positivi anche in termini di servizi ecosistemici resi, oltre che sul benessere umano e degli ecosistemi;
- le misure di riduzione dei consumi energetici avranno come potenziali effetti il contenimento dei consumi di combustibili fossili (gas metano);
- le misure previste per il settore agricoltura e allevamenti avranno un potenziale effetto di miglioramento della qualità dell'aria dovuto alla riduzione delle emissioni di ammoniaca, con effetti positivi sulla riduzione delle emissioni climalteranti;

VALUTATO CHE:

sono state, sostanzialmente, recepite le indicazioni fornite nella consultazione preliminare; tuttavia, si ritiene necessario ribadire le seguenti richieste, anche in considerazione delle osservazioni pervenute:

- va precisata la definizione dei ruoli dei vari Enti che possono agire per il controllo dell'applicazione delle norme, attualmente affidato, principalmente, ai Comuni;
- si ritiene utile adottare una metodologia univoca per la stima di assorbimento di CO₂, di inquinanti gassosi e di trattenimento di polveri differenziata a seconda delle specie arboree impiegate, oppure di adottare in maniera condivisa un metodo già in uso (es. Linee guida associate al Piano Regionale per la Qualità dell'aria Ambiente della Regione Toscana, citate appunto nell'ultima versione dei Criteri Minimi Ambientali per l'Edilizia 2022);
- sia incentivato l'utilizzo dello Smart working o di azioni per la gestione degli orari delle attività produttive e commerciali come possibile misura emergenziale per contrastare il superamento dei limiti per la qualità dell'aria, che potrebbe essere utilizzata sia a livello comunale o d'area vasta, ad esempio, in concomitanza con grandi eventi attrattori di traffico come fiere, concerti, gare sportive ecc.;

il Piano ha, correttamente, basato le proprie scelte strategiche e le proprie azioni attuative, tenendo conto degli obiettivi strategici delineati dal **Patto per il lavoro ed il clima**, dalla **Strategia regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile**, nonché dalla **Strategia regionale di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici** con la finalità di contribuire al raggiungimento di tali obiettivi;

infatti, tra le linee strategiche definite dalla Strategia regionale Agenda 2030, per il Goal 13 "lotta contro il cambiamento climatico" è specificatamente indicata la definizione del nuovo Piano Integrato regionale (PAIR) 2021-2030, strumento attuativo dei seguenti Goal:

- Goal 9 "imprese, innovazione e infrastrutture"; innovazione delle reti di infrastrutture e sostegno alle imprese, tutte, nella transizione ecologica e nei processi di innovazione tecnologica e sociale;
- Goal 11 "Città e comunità sostenibili"; sostegno alle città, alle periferie, i piccoli comuni montani e rurali nei loro percorsi verso la piena sostenibilità;

il PAIR 2030 contribuirà, inoltre, alla riduzione delle emissioni di ammoniaca come previsto dal target della Strategia regionale Agenda 2030 "emissioni di ammoniaca" (Ton NH₃);

in merito al Rapporto ambientale (RA)

il rapporto ambientale, correttamente, è stato redatto basandosi sia sulla diagnosi del contesto, sia sugli esiti del monitoraggio

ex-post del PAIR 2020; in particolare, tale monitoraggio ha evidenziato come l'attuazione del PAIR 2020 abbia raggiunto riduzioni emissive, rispetto all'obiettivo posto con le misure dello scenario di piano, pari al 44% per gli NO_x, 71% per i COV, 10% di NH₃, del 50% per il PM10 e dell'80% per il SO₂ (anno di riferimento dati 2020);

valutazione degli effetti e loro monitoraggio

si valuta positivamente che il Piano abbia svolto un'analisi sia qualitativa che quantitativa degli effetti derivanti dall'attuazione del piano, considerando che al raggiungimento degli obiettivi dovranno concorrere, oltre alle misure proprie del Piano, le azioni "complementari" che troveranno attuazione attraverso altri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale, tra i quali: il Piano Energetico Regionale (PER) ed i relativi piani attuativi, il Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), il Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale regionale (CoPSR 2023-2027) e il Programma Regionale Fondo europeo di sviluppo regionale (PR-Fesr);

il monitoraggio del PAIR 2030 si compone del monitoraggio dell'attuazione del piano, effettuato annualmente ai fini della rendicontazione al livello europeo e dell'informazione al pubblico, come previsto dal d.lgs. n.155/2010 e del monitoraggio degli effetti ambientali e del contributo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile previsto dall'art.18 del d.lgs. n. 152/2006;

si valuta positivamente il collegamento tra le misure di piano e gli indicatori proposti e la proposta di includere, ove possibile, nel monitoraggio annuale una valutazione di riduzione emissiva associata all'implementazione delle azioni; si condivide la proposta, derivata dall'analisi delle criticità nell'attuazione del monitoraggio del precedente piano, di mettere a punto un sistema di gestione dei dati condiviso, in cui i soggetti competenti possano inserire i propri monitoraggi e renderli disponibili;

si prende atto che nel Rapporto Ambientale sono elencati gli indicatori di processo e di impatto, associati alle macro-azioni del Piano, e gli indicatori di monitoraggio ambientale in cui per ogni indicatore è indicata la fonte, l'ambito di impatto ambientale e gli obiettivi di sostenibilità relativi, mentre nell'allegato quattro alla relazione di piano è riportato l'elenco delle azioni con gli indicatori di riferimento;

contributo del PAIR 2030 alla Strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici

si valuta positivamente che nel rapporto ambientale sia stata effettuata la stima delle riduzioni attese in termini di Green house Gases (GHG), ovvero i gas ad effetto serra, dall'attuazione del PAIR 2030; nel PAIR 2030 sono stati analizzati e posti a confronto allo scenario di riferimento dell'anno 2017, uno scenario emissivo tendenziale, denominato CLE, e uno scenario di piano;

coerentemente con i livelli di attività assunti per gli scenari emissivi del PAIR 2030 sono state stimate le riduzioni attese in termini di CO₂eq a seguito dell'adozione delle misure previste;

	CO ₂ eq (kt)	% riduzione
Inventario ISPRA 1990	41.844	
Inventario GHG 2019	41.449	
Scenario tendenziale CLE-2030	34.982	-15%
Scenario di piano 2030	28.111	-32%

complessivamente si stima che le azioni del PAIR 2030 potranno contribuire alla riduzione dei gas serra per 6.871 kt di CO₂eq (**-17% rispetto alle emissioni del 2019**);

coerenza esterna e interna

si valuta positivamente che il PAIR 2030 proponga misure che risultano coerenti con la programmazione europea e nazionale;

si valuta, altresì, positivamente che il PAIR 2030, alla luce delle esigenze di riduzione delle emissioni e di miglioramento della qualità dell'aria, preveda obiettivi maggiormente sfidanti rispetto a quelli della pianificazione regionale vigente come, ad esempio, a quelli previsti dal PRIT o dal PER;

in merito alla coerenza con l'Agenda 2030, di cui il PAIR 2030 risulta essere una strategia di attuazione, si evidenzia il disallineamento temporale di alcuni target quali, ad esempio, "diminuire il traffico motorizzato del 20%" e la riduzione delle "emissioni di ammoniaca" il cui raggiungimento è previsto al 2025 dall'Agenda 2030;

partecipazione

in merito alla partecipazione si valutano positivamente gli eventi tematici finalizzati alla definizione dei contenuti di piano; ciò ha permesso ai diversi stakeholders individuati di formulare osservazioni e contributi; si valuta altresì positivamente il materiale di approfondimento e di divulgazione presente sul portale Aria della Regione Emilia-Romagna e le informazioni presenti sul portale di ARPAE;

valutazione delle alternative

è stata correttamente effettuata una valutazione delle alternative confrontando tre differenti scenari emissivi (scenario di riferimento, scenario tendenziale e di piano) utilizzando come inquinanti di riferimento NO_x, COV, NH₃, PM10, PM2.5, SO₂; il confronto tra le diverse alternative ha dimostrato come lo scenario di piano contribuisca al raggiungimento di un migliore livello di qualità dell'aria anche se permangono potenziali criticità in alcune condizioni locali, in particolare, in prossimità alle principali arterie stradali, in cui non si ha la certezza del rientro dei limiti previsti dal d.lgs. n. 155/2010;

principio del DNSH

in merito al principio DNSH nel Rapporto Ambientale si sostiene che non sia necessaria una valutazione specifica di conformità al principio "do no significant harm (DNSH)" del PAIR 2030, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n.2020/852;

si prende atto che tale scelta è stata compiuta in quanto per l'attuazione del PAIR 2030 potranno comunque essere utilizzati fondi comunitari, ma veicolati da Piani già assoggettati a propria valutazione DNSH come, ad esempio, il Programma PR FESR 2021-2027 e il Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico 2022- 2024 oltre che il "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale regionale" che è parte integrante del "Piano Strategico Nazionale per la Pac 2023-2027";

RITENUTO CHE:

si rende necessario, in seguito anche ai contributi e alle osservazioni pervenute e alle valutazioni effettuate, fornire le seguenti condizioni e raccomandazioni di seguito espresse:

1. condizioni:

- verificare l'allineamento degli orizzonti temporali degli obiettivi e delle azioni del PAIR 2030 con i target fissati dall'agenda 2030 o motivare la necessità dei disallineamenti;

- proseguire con un elevato livello di coinvolgimento dei cittadini e stakeholders tramite la prioritaria attivazione degli strumenti di partecipazione ex-post;
- redigere un unico piano di monitoraggio integrando il monitoraggio degli effetti ambientali proposto nel Rapporto Ambientale e il monitoraggio proposto nella relazione di piano;
- al fine di verificare "lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale nazionale e regionali" (art. 18, commi 2-bis e 3-bis del d.lgs. n. 152/06) dovrà essere presentato il monitoraggio ambientale all'Autorità competente per la VAS;
- assumere, per quanto compatibile, come riferimento il monitoraggio regionale assunto nella Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile Agenda 2030; in particolare, occorre che l'indicatore "Variazione di emissioni di NH₃" venga espresso sia in percentuale sia in tonnellate/anno di NH₃;
- il piano di monitoraggio dovrà contenere gli elementi indicati nella scheda di meta-informazioni per ogni indicatore e contenere i seguenti aspetti:
 - identificazione dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi di attività previste per il monitoraggio (acquisizione dei dati, elaborazione degli indicatori, verifica del raggiungimento degli obiettivi, ecc.);
 - definizione della periodicità di ogni indicatore; identificazione delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione delle attività di monitoraggio ambientale;
- è necessario riformulare l'articolo 8 delle NTA precisando che è posto in capo al proponente la redazione della relazione degli effetti attesi dalla attuazione del Piano/programma o variante, comprese le misure di mitigazione/compensazione, nonché la relazione relativa all'attuazione delle misure del PAIR;
- con riferimento all'articolo 27, comma 2, si ritiene necessario aggiungere dopo "presentato" *"nonché alle misure di mitigazione/compensazione, eventualmente necessarie alla riduzione degli impatti attesi"*, come richiesto dal d.lgs. n. 152/06 (art. 22, comma 3 lettera c);

2. raccomandazioni:

- precisare nelle NTA all'art. 7, comma 1, lettera a) che gli indirizzi sono rivolti ai piani ed ai programmi;
- in relazione all'incentivazione della forestazione urbana e peri-urbana, indicare la metodologia da utilizzare per la

stima di assorbimento di CO₂, di inquinanti gassosi e di trattenimento di polveri, differenziata a seconda delle specie arboree impiegate, adottando o suggerendo un metodo già in uso (es. Linee guida associate al Piano Regionale per la Qualità dell'aria ambiente della Regione Toscana, citate nell'ultima versione del DM sui Criteri Minimi Ambientali per l'Edilizia 2022);

- in merito alle "specifiche misure aggiuntive" da adottarsi a livello locale in seguito ai superamenti, valutare l'ipotesi di attuazione di tali misure ad una scala territoriale maggiore di quella del comune dove si sono registrati i superamenti, affinché tali "specifiche misure aggiuntive" possano influire efficacemente sulle emissioni che causano i superamenti;
- siano fornite indicazioni sulle "specifiche misure aggiuntive" da adottare; tra le possibili misure si segnala, ad esempio:
 - il contenimento della velocità dei veicoli lungo le autostrade nei territori interessati, in applicazione del D.L. 69 del 2023, convertito con Legge n. 103 del 10/8/2023, denominato "salva-infrazioni";
 - l'incentivazione dello strumento di smartworking finalizzato alla diminuzione delle necessità di spostamento o di azioni per la gestione degli orari delle attività produttive e commerciali; ad esempio, nei giorni in cui si applicano le misure emergenziali, si potrebbe sospendere il conteggio delle giornate di smartworking;
- siano definiti ruoli e sanzioni in tema di controlli ed ispezioni finalizzate alla verifica di quanto previsto in merito all'"uso sostenibile dell'energia (sezione III)" delle norme di attuazione in assenza dei quali potrebbero avere una limitata efficacia;

inoltre, si segnala che nelle NTA:

- occorre precisare cosa si intende per "atti amministrativi" citati nell'art. 7, comma 2, chiarire se con atti amministrativi si intendono anche le autorizzazioni e i provvedimenti autorizzativi unici;
- si propone l'estensione delle norme del PAIR alle varianti ai Piani, attualmente previste solo per le varianti generali dei piani;
- con riferimento all'articolo 27, comma 1, si ritiene necessario precisare che le direttive saranno rivolte oltre ad ARPAE, anche a tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti di VIA;

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

la procedura di Valutazione di Incidenza, che è stata effettuata dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 26 della l.r. 4/2021, deve essere ricompresa all'interno dell'iter procedurale della Valutazione ambientale del piano (VAS), ai sensi del d.lgs. n. 152/06;

nel territorio della Regione Emilia-Romagna sono presenti diversi Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) il cui elenco complessivo è stato aggiornato con Deliberazione della Giunta regionale n. 893/12;

la presenza di tali siti ha richiesto necessariamente la predisposizione di uno specifico Studio ai fini della procedura di Valutazione di Incidenza; con tale procedura, il Settore aree protette foreste e sviluppo zone montane, con nota di cui al P.G. n.0680361 del 12/07/2023, ha verificato che il piano non determina incidenza negativa significativa sui siti della Rete Natura 2000 interessati a condizione che:

- siano sottoposti alla procedura della valutazione di incidenza ambientale tutti i progetti attuativi del Piano, qualora ricadano all'interno dei siti Natura 2000 o che siano ubicati all'esterno se possano determinare incidenze negative sui siti stessi;

le presenti valutazioni relative al PAIR 2030 sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai suoi contenuti, anche in accoglimento alle osservazioni pervenute; diversamente, ai sensi di quanto previsto dalla parte seconda del d.lgs. n. 152/06, sarà necessaria una nuova valutazione;

VISTO:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

la legge 11 settembre 2020, n. 120 n. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»";

RICHIAMATI, ALTRESÌ:

la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

la deliberazione di Giunta regionale 27 marzo 2023 n. 474 "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023

a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Ordinamento Professionale di cui al Titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

la deliberazione di Giunta regionale 07 marzo 2022 n. 325 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”, con decorrenza dal 1° aprile 2022;

la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022 n. 426 “Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia”;

la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 25 marzo 2022 n. 5615 “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente; istituzione Aree di lavoro; conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;

la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 19 dicembre 2022 n. 24717 “Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura Del Territorio e dell'ambiente”;

la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, da applicare in combinato disposto e coerenza con quanto previsto successivamente dalla citata deliberazione n.324/2022;

le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13 ottobre 2017 PG/2017/0660476 e del 21 dicembre 2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

la deliberazione di Giunta regionale 13 marzo 2023 n. 380, “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'organizzazione 2023-2025”;

la determinazione 9 febbraio 2022 n. 2335 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

a) di esprimere il PARERE MOTIVATO di VAS, di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 152/2006, del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) della Regione Emilia-Romagna, adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 527 del 03/04/2023, con le condizioni di seguito espresse:

1. verificare l'allineamento degli orizzonti temporali degli obiettivi e delle azioni del PAIR 2030 con i target fissati dall'agenda 2030 o motivare la necessità dei disallineamenti;
2. proseguire con un elevato livello di coinvolgimento dei cittadini e stakeholders tramite la prioritaria attivazione degli strumenti di partecipazione ex-post;
3. redigere un unico piano di monitoraggio integrando il monitoraggio degli effetti ambientali proposto nel Rapporto Ambientale e il monitoraggio proposto nella relazione di piano;
4. al fine di verificare "lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale nazionale e regionali" (art. 18, commi 2-bis e 3-bis del d.lgs. n. 152/06) dovrà essere presentato il monitoraggio ambientale all'Autorità competente per la VAS;
5. assumere, per quanto compatibile, come riferimento il monitoraggio regionale assunto nella Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile Agenda 2030; in particolare, occorre che l'indicatore "Variazione di emissioni di NH₃" venga espresso sia in percentuale sia in tonnellate/anno di NH₃;
6. il piano di monitoraggio dovrà contenere gli elementi indicati nella scheda di meta-informazioni per ogni indicatore e contenere i seguenti aspetti:
 - identificazione dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi di attività previste per il monitoraggio

(acquisizione dei dati, elaborazione degli indicatori, verifica del raggiungimento degli obiettivi, ecc.);

- definizione della periodicità di ogni indicatore; identificazione delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione delle attività di monitoraggio ambientale;

7. è necessario riformulare l'articolo 8 precisando che è posto in capo al proponente la redazione della relazione degli effetti attesi dalla attuazione del Piano/programma o variante, comprese le misure di mitigazione/compensazione, nonché la relazione relativa all'attuazione delle misure del PAIR;
8. con riferimento all'articolo 27, comma 2, si ritiene necessario aggiungere dopo "presentato" *"nonché alle misure di mitigazione/compensazione, eventualmente necessarie alla riduzione degli impatti attesi"*, come richiesto dal d.lgs. n. 152/06 (art. 22, comma 3 lettera c);

nonché le seguenti raccomandazioni:

9. precisare all'art. 7, comma 1, lettera a) precisare che gli indirizzi sono rivolti ai piani ed ai programmi;
10. in relazione all'incentivazione della forestazione urbana e peri-urbana, indicare la metodologia da utilizzare per la stima di assorbimento di CO₂, di inquinanti gassosi e di trattenimento di polveri, differenziata a seconda delle specie arboree impiegate, adottando o suggerendo un metodo già in uso (es. Linee guida associate al Piano Regionale per la Qualità dell'aria ambiente della Regione Toscana, citate nell'ultima versione del DM sui Criteri Minimi Ambientali per l'Edilizia2022);
11. in merito alle "specifiche misure aggiuntive" da adottarsi a livello locale in seguito ai superamenti, valutare l'ipotesi di attuazione di tali misure ad una scala territoriale maggiore di quella del comune dove si son registrati i superamenti, affinché tali "specifiche misure aggiuntive" possano influire efficacemente sulle emissioni che causano i superamenti;
12. siano fornite indicazioni sulle "specifiche misure aggiuntive" da adottare; tra le possibili misure si segnala, ad esempio:
 - il contenimento della velocità dei veicoli lungo le autostrade nei territori interessati, in applicazione del D.L. 69 del 2023, convertito con Legge n. 103 del 10/8/2023, denominato "salva-infrazioni";
 - l'incentivazione dello strumento di smartworking finalizzato alla diminuzione delle necessità di spostamento o di azioni per la gestione degli orari

delle attività produttive e commerciali; ad esempio, nei giorni in cui si applicano le misure emergenziali, si potrebbe sospendere il conteggio delle giornate di smartworking;

13. siano definiti ruoli e sanzioni in tema di controlli ed ispezioni finalizzate alla verifica di quanto previsto in merito all' "uso sostenibile dell'energia (sezione III)" delle norme di attuazione in assenza dei quali potrebbero avere una limitata efficacia;

inoltre, si segnala che:

- occorre chiarire cosa si intende per "atti amministrativi" citati nell'art. 7, comma 2;
 - si propone l'estensione delle norme del PAIR alle varianti ai Piani, attualmente previste solo per le varianti generali dei piani;
 - con riferimento all'articolo 27, comma 1, si ritiene necessario precisare che le direttive saranno rivolte oltre ad ARPAE, anche a tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti di VIA;
- b) di dare atto dell'esito positivo della Valutazione di Incidenza, emanata dal Settore aree protette foreste e sviluppo zone montane, con nota di cui al P.G. n.0680361 del 12/07/2023, con le seguenti prescrizioni che sono fatte proprie:
- siano sottoposti alla procedura della valutazione di incidenza ambientale tutti i progetti attuativi del Piano, qualora ricadano all'interno dei siti Natura 2000 o che siano ubicati all'esterno se possano determinare incidenze negative sui siti stessi;
- c) le presenti valutazioni relative al PAIR 2030 sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai suoi contenuti, anche in accoglimento alle osservazioni pervenute; diversamente, ai sensi di quanto previsto dalla parte seconda del d.lgs. n. 152/06, sarà necessaria una nuova valutazione;
- d) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, del d.lgs. n. 152/06, copia della presente determinazione alla dell'Area Qualità dell'Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna;
- e) al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 17, del d.lgs. n. 152/06 si dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione del Piano, nonché il Parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio;
- f) di informare che è possibile prendere visione del PAIR 2030 e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/>);
- g) di rendere pubblico attraverso il sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna, la presente

determinazione, la decisione finale in merito all'approvazione del Programma, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio, ai sensi dell'art. 17, del d.lgs. n. 152/06;

- h) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013.